



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
“TASI “**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

TITOLO II – TASI

Articolo 2 - Presupposto impositivo

Articolo 3 - Esclusioni

Articolo 4 - Soggetti passivi

Articolo 5 - Base imponibile

Articolo 6 - Determinazione delle aliquote

Articolo 7 - Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni

Articolo 8 - Dichiarazione

Articolo 9 - Versamenti

Articolo 10 - Somme di modesto ammontare

Articolo 11 - Riscossione

Articolo 12 - Servizi Indivisibili

Articolo 13 - Accertamento

Articolo 14 - Rimborsi e compensazioni

Articolo 15 - Rateizzazione degli importi accertati

Articolo 16 - Versamenti effettuati dal contitolare

Articolo 17 - Interpello

Articolo 18 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo

Articolo 19 - Contenzioso

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Rinvio ad altre norme

Articolo 21 - Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI" dell'Imposta Unica Comunale "IUC", prevista dall'art. 1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dall'art. 1 comma 679 della Legge 190/2014 (legge finanziaria 2015), così come riformata dall'art.1, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione e dall'art. 10 comma 1 lettera a) della della Legge di Bilancio 2017, il quale proroga al 2017 la sospensione di efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – TASI

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, così come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale e loro pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A01 – A08 - A09 e le pertinenze delle stesse.
2. E' considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare ad essa assimilata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento IMU.

Articolo 3

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6. Nel caso di immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Articolo 7 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le stesse si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8
DICHIARAZIONE

1. Nei casi in cui le disposizioni di legge vigenti, nonché il presente Regolamento, prevedano l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata, utilizzando apposito modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettate al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Articolo 9
VERSAMENTI

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda a saldo con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Articolo 10
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento del tributo in via ordinaria e al rimborso per somme uguali o inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 11
RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Articolo 12
SERVIZI INDIVISIBILI

1. La TASI ricopre i servizi comunali indivisibili, cioè quei servizi pubblici rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia individualmente, con l'impossibilità di misurarne l'utilità al singolo cittadino.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 13

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n.504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo articolo di cui sopra, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune verifica le dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti del tributo ed emette motivato avviso di accertamento in caso di violazioni alle disposizioni vigenti in materia, di omesso, parziale tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni o degli interessi.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione:

- dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- del responsabile del procedimento;
- dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame in sede di autotutela;
- per le controversie inferiori a €20.000,00.=, delle modalità, del termine e dell'ufficio di riferimento per la presentazione di ricorso/reclamo, ai sensi dell'Articolo 17bis del D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546, come modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché il funzionario designato all'esame del ricorso/reclamo con proposta di mediazione;
- dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione dell'imposta.

6. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni anno d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 14

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con parte o tutto l'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.**
- 4. E' ammessa, su richiesta scritta del contribuente, la compensazione per il medesimo tributo delle somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al Comune, riferite agli anni d'imposta precedenti a quello di imposizione.**
- 5. E' ammessa, altresì, facoltà al soggetto passivo di chiedere mediante atto scritto all'ufficio tributi, la compensazione fra il tributo TASI e l'imposta IMU delle somme a credito con quelle dovute al Comune relativamente all'anno di imposta di riferimento.**

Articolo 15

RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI ACCERTATI

1. Qualora a seguito delle attività di accertamento sia richiesto al contribuente un importo complessivo non inferiore a 150 euro, cui l'interessato non sia in grado di far fronte in un'unica soluzione per temporanea obiettiva difficoltà, il Funzionario responsabile dell'imposta, dietro motivata istanza, può concedere una dilazione di pagamento fino ad un massimo di 12 rate mensili delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento.
2. Gli interessati devono presentare l'istanza di rateizzazione, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento.
3. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi al tasso legale annuo.
Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio concesso, con conseguente obbligo per il contribuente di versare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente, tutto il debito residuo.
4. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.

Articolo 16

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Tuttavia il versamento dell'imposta si considera effettivamente eseguito se effettuato da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e purchè l'ammontare pagato corrisponda al totale dell'imposta dovuta.

Articolo 17 INTERPELLO

Il contribuente può presentare istanza di interpello per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie locali.

L'Istituto dell'interpello è disciplinato dal Regolamento Comunale e nel rispetto dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n.212, così come modificata dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Articolo 18 RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO

In caso di mancato o parziale versamento a seguito notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo coattivo, secondo la procedura di cui al D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Articolo 19 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme e regolamenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le normative legislative e regolamentari vigenti in materia.

E' abrogato ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo. 21 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.03.2016.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.